



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma [ID_VIP:266] Realizzazione di un impianto di stoccaggio Gas “Bordolano Stoccaggio” in Comune di Bordolano (CR).

Procedimento Verifica di ottemperanza prescrizione A9) del DM 0001633 del 12.11.2009

ID Fascicolo 3843

Proponente STOGIT S.p.A.

Elenco allegati Parere CTVA n. 2912 del 21.12.2018 e 3001 del 10.05.2019

✓ Resp. Sez.: Bilanzone C.
Ufficio: DVA-D2-II
Data: 12/06/2019

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: DVA-D2
Data: 12/06/2019

✓ Resp. Seg. DG: Presta A.
Ufficio: DVA
Data: 13/06/2019

VISTO il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 28 e 29 del Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. inerenti alle attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle prescrizioni indicate nei provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella Legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 relativo al progetto di stoccaggio gas di "Bordolano stoccaggio" presentato dalla Società Stogit S.p.a.;

VISTA la prescrizione n. A.9) del suddetto decreto DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 la cui ottemperanza era demandata all'ARPA Lombardia, che recita:
"Il monitoraggio della subsidenza attraverso dati SAR e tecnica Permanent Scatters, dovrà essere integrato periodicamente, anche ai fini della calibrazione delle misure, con i dati dei CGPS rilevati, sulla base di un programma concordato con ARPA Lombardia; i risultati delle analisi dovranno essere inviati, con cadenza annuale, al MATTM e ad ARPA Lombardia."

VISTA la nota prot. 375 dell'11.05.2019, acquisita con prot. 13283/DVA del 17.05.2016, con la quale la Società Stogit S.p.a. ha trasmesso la documentazione:
"Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Bordolano (Aggiornamento dati Novembre 2015)" inerente anche al monitoraggio della subsidenza di cui alla prescrizione A.9) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009, che è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS per opportuna conoscenza, in ottemperanza a quanto previsto dalla prescrizione;

VISTA la nota prot. 139500 del 23.09.2016, con cui l'ARPA Lombardia ha rappresentato di non possedere le strutture tecniche necessarie per attendere ai compiti ad essa assegnata dai provvedimenti di compatibilità ambientale relativi a "concessioni e/o impianti di ricerca, coltivazione, stoccaggio in sotterraneo di gas naturale", tra questi ultimi gli stoccaggi di Settala, Cornegliano Laudense e Bordolano, compiti in particolare inerenti la valutazione dei piani di monitoraggio microsismico e di subsidenza, e che pertanto essa si sarebbe astenuta dal valutare detti piani di monitoraggio microsismico, di subsidenza, di pressione del poro sia in fase di pianificazione preventiva che di presentazione di esiti analitici;

VISTA la nota prot. 25328/DVA del 17.10.2016 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di manifestare la propria eventuale disponibilità a svolgere i compiti, già assegnati all'ARPA Lombardia, limitatamente agli argomenti per cui la medesima ARPA si è dichiarata incompetente;

VISTA la nota prot. 295 del 05.04.2017, acquisita con prot. 9020/DVA del 13.04.2017, con la quale la Società Stogit S.p.a. ha trasmesso la documentazione:
"Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio di Bordolano (Aggiornamento dati Novembre 2016)" inerente anche al monitoraggio della subsidenza di cui alla

prescrizione A.9) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009, che è stata trasmessa alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nelle more dell'acquisizione di un riscontro in merito alla disponibilità a farsi carico anche della verifica di ottemperanza alla prescrizione di cui trattasi;

VISTO il parere n. 2466 del 21.07.2017, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha comunicato la propria disponibilità a farsi carico delle verifiche di ottemperanza afferenti agli argomenti per i quali l'ARPA Lombardia si è dichiarata incompetente;

VISTA la nota prot. 17455/DVA del 26.07.2018 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali ha trasmesso alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, la documentazione dal titolo: "*Interferometria differenziale SAR e Tecnica PS – Campo di stoccaggio Bordolano (Aggiornamento dati Novembre 2017)*", chiedendo al contempo di dare avvio all'istruttoria tecnica di verifica di ottemperanza di cui trattasi anche sulla base della documentazione già inviata nelle more dell'acquisizione del proprio assenso a farsene carico;

ACQUISITO il parere n. 2912 del 28.12.2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota 3110/DVA del 07.02.2019 con cui la Direzione Generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, presa visione del parere n. 2912 del 28.12.2018, ed avendo verificato che in esso non era stata esaminata la documentazione dal titolo "*Interferometria differenziale SAR e tecnica PS – Campo Stoccaggio Bordolano (aggiornamento dati novembre 2015)*" ha chiesto alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di volere integrare il proprio precedente parere;

ACQUISITO il parere n. 3001 del 10.05.2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

DETERMINA

l'ottemperanza alla prescrizione A.9) del decreto di compatibilità ambientale DVA-DEC-2009-0001633 del 12.11.2009 con riferimento ai dati forniti aggiornati fino al mese di novembre 2017

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)